

## Massimario di Legittimità e di Merito

### Circolazione stradale: transito in ZTL veicoli con persone aventi disabilità

Riferimenti normativi: d.lgs. 285/92 artt. 7 e 188  
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione sez. II Civile sentenza n. 28144 del 27/09/2022

Il fatto si concretizza, nel ricorso presentato dalla persona in possesso del contrassegno di cui all'art. 188 C.d.S., al Giudice di Pace di Milano, per l'annullamento di 14 verbali di accertamento di infrazione al Codice della Strada elevati per la violazione dell'art. 7 comma 14 C.d.S.

Successivamente il Comune di Milano proponeva appello avanti il Tribunale di Milano, il quale, con sentenza n. 6448/2018, resa in contraddittorio tra le parti, in riforma della sentenza gravata, confermava la validità dei verbali impugnati, condannando l'appellato alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Il medesimo Tribunale riconosceva il **pieno diritto per la persona invalida di transitare nelle corsie riservate e nelle zone a traffico limitato con qualsiasi veicolo, ma al contempo riconosceva la legittimità del "mero obbligo"** di preventiva comunicazione della targa dell'ipotesi in cui l'interessato avesse deciso di utilizzare un veicolo diverso da quello (abituale) indicato all'atto del rilascio della autorizzazione da parte dell'autorità comunale, come stabilito nell'ordinanza sindacale.

I Giudici della Corte di Cassazione, ammettevano che la sentenza censurata è effettivamente incorsa nella inosservanza delle norme denunciate, che prevedono il diritto dei detentori dello speciale contrassegno rilasciato alle persone invalide alla circolazione e alla sosta del veicolo al loro specifico servizio anche quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta e, specificamente, nelle "zone a traffico limitato" e nelle "aree pedonali urbane", inoltre, la Corte, già con il proprio precedente n. 719/2008 (propriamente richiamato dal primo Giudice e dal ricorrente) ha qualificato il diritto dell'invalide ad accedere nelle zone a traffico limitato come diritto incondizionato e non limitabile per esigenze di controllo automatizzato degli accessi in tali zone. *Il principio, affermato con riguardo alla previa comunicazione da parte del disabile del possesso del "contrassegno invalidi" ad ente territoriale diverso da quello di rilascio, può essere applicato anche al caso in esame, nel quale lo stesso ente di rilascio ha introdotto un onere non previsto dalla legge in capo alla persona trasportata: quello di comunicare in via telefonica o accedendo al portale la targa diversa da quella del veicolo "master", originariamente registrato (secondo il controricorrente tale comunicazione è atta a consentire all'amministrazione un presidio della corretta circolazione stradale all'interno dei centri abitati).*

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata.

Per questi motivi

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano in composizione monocratica, in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

### Circolazione stradale: responsabilità nella circolazione dei veicoli

Riferimenti normativi: d.lgs. 285/92 art. 193 c.c. art. 2054  
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione sez. III Civile sentenza n. 22723 del 20 luglio 2022.

Il fatto di causa si ascrive nella causazione del sinistro stradale dedotto in giudizio, con la conseguente condanna dello stesso, in proprio e nella qualità di erede, proprietaria del veicolo dallo stesso condotto, nonché di altri eredi, in solido con la compagnia assicuratrice, a risarcire i danni subiti in conseguenza del sinistro. I Giudici della Corte, con il primo motivo del ricorso principale, censurano la sentenza impugnata per violazione dell'articolo 2054 e dell'articolo 193 C.d.S. (in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente attribuito la responsabilità del sinistro in esame, senza avvedersi della mancata dimostrazione, ad opera delle controparti, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, con particolare riguardo alla colpevole messa in circolazione, da parte delle stesse, di un veicolo privo di copertura assicurativa, in violazione del divieto sul punto imposto dalla legge.

Il motivo è infondato.

Osserva il Collegio come la censura in esame evidenzia, a **carico del conducente il veicolo antagonista**, il ricorso di una specifica violazione (quella consistita nella messa in circolazione di un'autovettura **prima di copertura assicurativa in contrasto con l'obbligo imposto dall'articolo 193 C.d.S.**) la cui commissione, pur quando suscettibile di determinare la responsabilità del proprietario del veicolo sul piano amministrativo (con le conseguenti sanzioni previste dalla legge), non vale a integrare alcuna violazione di regole cautelari direttamente destinate a prevenire la verificazione di eventi dannosi appartenenti alla categoria di quello specificamente dedotto in giudizio.

In altri termini, la sottrazione all'obbligo di assicurazione del veicolo concretamente immesso nella circolazione stradale non vale in alcun modo a integrare (tanto di per se', quanto in associazione ad eventuali altre forme di violazione cautelare) un comportamento causalmente ricollegabile all'evento dannoso dedotto in giudizio, attesa l'intuitiva evidenza del rilievo per cui l'eventuale adozione del comportamento alternativo corretto (ossia l'eventuale regolare assicurazione del veicolo) in nessun modo avrebbe di per se' contribuito (sia pure in minima parte) a scongiurare la concreta verificazione del sinistro.

Del tutto **infondatamente**, pertanto, gli odierni ricorrenti hanno ritenuto di porre in correlazione, agli oneri probatori imposti dall'articolo 2054 c.c., la violazione dell'articolo 193 cit., trattandosi, con riguardo a tale ultima norma, di una regola avente finalità, prospettive cautelari e propensioni causali del tutto estranee all'orizzonte di applicazione del ridetto articolo 2054 c.c..

Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza del ricorso principale e di entrambi i ricorsi incidentali, dev'essere pronunciato il rigetto degli stessi.

La reciprocità della soccombenza vale a giustificare, ad avviso del Collegio, l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale ed entrambi i ricorsi incidentali.